Sentenza n. 63/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24012** del registro di Segreteria, promosso

da

Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria sedente in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n.28, indirizzo di posta elettronica certificata: calabria.procura@corteconticert.it ;

- attore -

nei confronti di

TORNICCHIO ROSARIO, nato a Crotone il 3 febbraio 1964 (cod. fisc.: TRNRSR64B03D122D) e residente in contrada Cantorato n. 17,

- convenuto contumace –

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Nella pubblica udienza dell'11 marzo 2025, udita la relazione del Giudice relatore Cons. Gianpiero D'Alia, non costituito il convenuto e udito il P.M., nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, che ha concluso come da

verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato il 31 luglio 2024, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. Rosario Tornicchio per un presunto danno erariale, pari a euro 12.341,25, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, ed alle spese di giustizia.

2. L'azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare – Sezione Operativa Centrale prot. n. 66714-2019 del 1° dicembre 2020, con la quale l'organo investigativo ha rappresentato alla Procura regionale l'indebita percezione di fondi europei da parte del convenuto, per un importo complessivo pari ad euro 12.341,25. Secondo il P.M., il signor Tornicchio, nella qualità di titolare della omonima azienda agricola, mediante la presentazione di domande uniche di pagamento e di domande di aiuto, per le campagne 2010, 2011, 2012, 3013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, avrebbe usufruito indebitamente di sussidi a valere sui fondi P.A.C. 2007 – 2013 e 2014 – 2020. Dalle indagini condotte sarebbe emerso, infatti, che il convenuto non aveva diritto alle erogazioni in questione perché condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2001. In particolare, l'organo investigativo ha evidenziato che il signor Rosario Tornicchio è stato destinatario, in un primo momento, dell'ordinanza di custodia cautelare n. 386/2009, perché ritenuto responsabile dei reati di cui

agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, c.p., art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 e art. 7 della legge n. 203/1991, poi, della sentenza di condanna ad una pena di sette anni e sei mesi della Corte d'Appello di Catanzaro del 12 novembre 2012, passata in giudicato il 16 maggio 2014, per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) ed estorsione (art. 629, secondo comma, c.p.) e, infine, dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta del 14 gennaio 2016 di applicazione della misura della di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, in considerazione della sua pericolosità sociale, perché delinquente abituale. Non risulta, peraltro, che il convenuto sia stato riabilitato ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 159/2011. Secondo il P.M., il convenuto non avrebbe potuto ottenere alcuna elargizione non solo perché sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, che gli ha impedito di svolgere la professione di imprenditore agricolo, ma anche perché il reato per cui ha avuto condanna definitiva rientra nel novero di quelli indicati dall'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p.. Il P.M. ha, inoltre, sottolineato che i fatti oggetto di contestazione erariale sono anche oggetto di accertamento dinanzi al Tribunale di Crotone, considerato il rinvio a giudizio del signor Rosario Tornicchio nel procedimento penale RGNR 2582/2019.

3. Pertanto, l'importo di euro 12.341,25, relativo al danno patrimoniale arrecato all'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, è stato oggetto di contestazione preliminare di responsabilità, ritualmente notificata il 7 giugno 2024 a mani proprie della moglie convivente del convenuto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., cui non hanno fatto seguito le deduzioni difensive e l'istanza di audizione personale.

4. Secondo il PM contabile, sussistono tutti gli elementi costitutivi della

responsabilità amministrativa in capo al convenuto. In particolare, secondo la Procura contabile, il convenuto avrebbe attestato falsamente il possesso dei requisiti soggettivi e la insussistenza di cause di divieto alla percezione dei contributi, in violazione del d.lgs. n. 159/2011, omettendo di dichiarare di essere destinatario di misure di custodia cautelare in carcere per la commissione di gravi reati e, soprattutto, di essere stato condannato con sentenza passata in giudicato a sette anni e sei mesi di carcere per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., ed avrebbe, pertanto, indotto in errore l'organismo pagatore che ha erogato le somme non dovute. Secondo l'attore pubblico, infatti, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, la condanna confermata in appello per un dei delitti indicati dall'art. 51 comma 3 *bis*, non solo preclude il riconoscimento dei benefici pubblici ma determina anche la decadenza *ope legis* da quelli concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa, che può essere già cessata alla data della richiesta del contributo o essere anche successiva alla erogazione medesima. Il P.M. ha, inoltre, affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, consistente nella piena consapevolezza dell'indebito da parte del convenuto, considerato che le domande di accesso ai contributi presentate all'ARCEA espressamente contemplano la dichiarazione della piena conoscenza della normativa che disciplina le condizioni di ammissibilità ai contributi richiesti e, segnatamente, la conoscenza della normativa antimafia in esame. Ha aggiunto, infine, che sussiste il nesso di causalità tra la condotta illecita del convenuto e il pregiudizio erariale arrecato all'organismo pagatore, avendo il signor Tornicchio indotto ARCEA a corrispondergli contributi non dovuti.

5. Nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2025, il P.M. ha preliminarmente

chiesto di dichiarare la contumacia del convenuto per poi concludere con la domanda di integrale accoglimento delle richieste contenute nell'atto di citazione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare, aderendo alla richiesta del P.M., va dichiarata la contumacia del convenuto, considerato che quest'ultimo, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e del provvedimento di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito in giudizio.

7. Considerato, inoltre, che, secondo il fermo orientamento della Corte Suprema di Cassazione, "*tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994).*" (cfr. da ultimo, Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2022, n. 5228), il Collegio ritiene che l'azione erariale sia meritevole di integrale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

8. Sussiste, infatti, il danno erariale, consistente nella indebita percezione dei contributi agricoli da parte del convenuto, relativi alle domande uniche di pagamento presentate per le annualità 2010 - 2015 e alle domande per il regime dei piccoli agricoltori presentate per le annualità 2016 – 2019, per l'importo complessivo pari ad euro 12.341,25. La indebita percezione di tali contributi è causata dalla carenza dei requisiti soggettivi necessari per l'ottenimento di pubbliche erogazioni, posto che il sig. Rosario Tornicchio,

nel periodo in esame, si trovava nelle condizioni previste dall'art. 67, commi 1, lettera g), e 8, del d.lgs. n. 159/2011. Secondo tali disposizioni, infatti, "*1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere* (…) *g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate concessi dallo Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;*" (comma 1, lett. g) e "*Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado d'appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'art. 640-bis del codice penale.*" (comma 8). A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 2, dell'art. 67 citato, "*Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi sub appalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.*". È, infine, noto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, "*In base al dato testuale dell'art. 67 del Codice antimafia (che non fissa alcun vincolo temporale), l'assoggettamento a misura di prevenzione definitiva ovvero la condanna*

confermata in appello per taluno dei gravi delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, preclude il riconoscimento di benefici pubblici e addirittura determina la decadenza ope legis da quelli concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa, che può essere già cessata alla data della richiesta del contributo (cfr. Cass pen. Sez. VI Sent. 09/06/2016, n. 32730) o addirittura successiva alla erogazione medesima." (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 238/2023 del 27 dicembre 2023; id. in termini, sentenza n. 114/2022 del 16 maggio 2022). Nel caso in esame, risulta dalla documentazione versata in atti dal P.M., che il sig. Rosario Tornicchio è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 29 novembre 2012, di riforma della sentenza del Tribunale di Crotone del 12 novembre 2011, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2014, per i reati di cui all'art. 416 *bis*, commi 2, 3, 4 e 5, c.p., e agli artt. 81, 110 e 629, secondo comma, c.p., alla pena della reclusione di anni 7 e mesi 6. Il sig. Tornicchio è stato destinatario dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta del 14 gennaio 2016, con la quale gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni ed è stata dichiarata la sua pericolosità sociale per delinquenza abituale (revocata con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro del 28 maggio 2018). Inoltre, il convenuto, con ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 386/2009, è stato tratto in arresto il 25 settembre 2009, perché ritenuto responsabile, tra l'altro, dei reati previsti dagli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 5, c.p., 74 del d.P.R. n. 309/1990 e 7 della legge n. 203/1991. Appare, pertanto, evidente che il convenuto non solo non poteva presentare le domande di contributo per le annualità successive al 2012, perché, ai sensi dell'art. 67, comma 8,

del d.lgs. n. 159/2011, risultava già condannato in grado di appello per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ma era anche decaduto di diritto da tutti i contributi ricevuti in precedenza, in ragione delle domande uniche di pagamento relative alle annualità 2010, 2011 e 2012. Quanto sopra, pur senza condividere la tesi attorea secondo la quale il convenuto, in quanto ristretto in carcere, era privo della qualità di "agricoltore in attività", ciò in quanto "*non v'è alcuna norma dell'ordinamento che sancisca l'incompatibilità tra la percezione di aiuti comunitari e lo stadio di custodia cautelare; inoltre, per accedere ai contributi comunitari è necessaria la qualifica di imprenditore agricolo, qualifica che risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese e che, a differenza del coltivatore diretto, consente all'imprenditore agricolo di esercitare la propria attività (e dunque di accedere all'aiuto) a prescindere dalla coltivazione diretta del fondo, che può essere assicurata anche da familiari o terze persone.*" (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenze nn. 197/2021 e 211/2022). Semmai la condizione carceraria del convenuto rileva sotto altro profilo con specifico riguardo alle domande presentate dal 2010 al 2012. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente osservare che il signor Tornicchio, il 3 maggio 2010, giorno della sottoscrizione della domanda unica di pagamento e della relativa scheda di validazione per la campagna 2010, era ristretto presso la Casa circondariale di Foggia, ove è rimasto recluso fino al 23 agosto 2010 per poi essere tradotto presso la Casa circondariale di Catanzaro "Ugo Caridi"; che il 30 aprile 2011, giorno della sottoscrizione della domanda unica di pagamento e della relativa scheda di validazione per la campagna 2011, si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Catanzaro "Ugo Caridi"; che il 3 maggio 2012, data di

sottoscrizione della domanda unica di pagamento e della relativa scheda di validazione per la campagna 2012, inoltrata per via telematica all'organismo pagatore il 14 maggio 2012 (effettivamente sottoscritta in carcere tardivamente il 16 maggio 2012), si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Foggia. È, quindi, evidente che il convenuto non ha sottoscritto personalmente le domande di pagamento in esame con la conseguente inammissibilità delle stesse e la decadenza dai benefici allo stesso accordati nelle annualità in contestazione. In considerazione di quanto sopra deve ribadirsi l'antigiuridicità della condotta osservata nonché il nesso di causalità tra la stessa e il danno patrimoniale contestato dal P.M., consistente, come detto, nella indebita percezione dei contributi agricoli per l'intero periodo oggetto di domanda. L'azione erariale è, altresì, fondata anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, considerata la evidente condotta dolosa del sig. Rosario Tornicchio. Quest'ultimo ha, infatti, reso, in sede di sottoscrizione dei moduli delle domande uniche di pagamento, la dichiarazione di responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale ha attestato di essere a conoscenza delle norme nazionali e comunitarie che regolano l'accesso ai finanziamenti richiesti, tra le quali, ovviamente, anche quelle che disciplinano i requisiti soggettivi per l'accesso agli stessi. Le dichiarazioni mendaci, rese nella piena consapevolezza del suo stato di soggetto condannato e della conseguente impossibilità giuridica di accedere alle sovvenzioni comunitarie, hanno impedito all'organismo pagatore l'accertamento delle condizioni soggettive indicate dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e dimostrano la volontà del convenuto di percepire indebitamente le erogazioni pubbliche mediante

l'occultamento doloso della condizione ostativa. L'elemento soggettivo della responsabilità rileva anche con riguardo alle domande uniche di pagamento presentate nelle annualità 2010, 2011 e 2012, ove si consideri che il convenuto non poteva che essere pienamente consapevole del fatto che le stesse sono state inoltrate all'organismo pagatore dal personale del Centro autorizzato di assistenza agricola senza averle sottoscritte personalmente e, pertanto, ha deliberatamente omesso di rappresentare ad ARCEA la propria condizione carceraria, ostativa alla regolare presentazione delle domande di pagamento. Infine, è bene ricordare, che l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, dispone che "*fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione.*". Pertanto, anche in ragione di tale disposizione, avendo il convenuto reso *ictu oculi* dichiarazioni mendaci, quest'ultimo non aveva titolo per percepire le somme oggetto di contestazione erariale. Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento del risarcimento del danno arrecato all'ARCEA, pari all'importo dei contributi indebitamente percepiti, in ragione delle domande uniche presentate nel periodo 2010/2019, per il complessivo importo di euro 12.341,25.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del convenuto signor

Rosario Tornicchio e lo condanna al pagamento dell'importo di euro 12.341,25 in favore della Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in data 21/03/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 24012

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	4	€ 64,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 20,67
NOTIFICHE		€ 16,07
ORIGINALE SENTENZA	3	€ 48,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 15,71
TOTALE		**€ 308,45**

DICONSI EURO TRECENTOTTO/45

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente